

## INFORMAZIONI UTILI PER GLI AFFIDATARI

In questo paragrafo riportiamo quanto la normativa vigente prevede in favore dei nuclei che decidono di accogliere un minore in affidamento.

Si consideri, tuttavia, che le diverse tipologie di affidamento familiare ( part-time, residenziale, consensuale, giudiziale) fanno sì che ogni progetto di affido sia unico e ciascuno diverso dall'altro.

### **Contributo economico**

Il Servizio sociale territoriale corrisponde agli affidatari, indipendentemente dalla loro condizione economica, una somma mensile per il mantenimento del minore, come stabilito dall'art.80 della legge n.184/1983, sostituito dall'art. 38 della legge n.149/2001.

Il contributo è variabile a seconda che si tratti di affidamento a tempo pieno o a tempo parziale ed è regolato da delibera comunale; il contributo per ogni minore affidato oltre il primo viene abbattuto del 15%.

### **Copertura assicurativa**

L'ente titolare che ha in gestione l'affidamento ha in atto un contratto di assicurazione per coprire eventuali danni dei quali può essere vittima il minore.

### **Assegni familiari**

In base alla normativa vigente il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni, anche in relazione alla durata dell'affidamento (art. 80 comma 1 l. n.184/1983), può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali siano erogate temporaneamente al nucleo affidatario.

### **Detrazioni d'imposta**

In base alla normativa vigente le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono previste anche per i nuclei affidatari, purchè il minore affidato risulti a carico ( art.12 DPR n.917/1986) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (art.80 legge 183/1984).

### **Dichiarazione dei redditi**

Il contributo economico erogato dai servizi a supporto delle spese per l'affidamento non costituisce reddito.

Nel modello 730 e nel modello unico, il minore con residenza presso la famiglia affidataria può essere indicato come "minore affidato", con diritto ad avere la relativa detrazione.

Le spese mediche sostenute in suo favore possono altresì essere portate in detrazione dal reddito dell'affidatario.

Anche chi presenta solo il CUD può beneficiare delle detrazioni indicando il minore a carico nel modulo che ogni anno il datore di lavoro o l'INPS invia.